

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)



STATUTO

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta
del 4 maggio 2012 con deliberazione n. 22

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 38 del 17.06.2015

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi fondamentali	5
Art. 2 - Finalità	5
Art. 3 - Territorio e sede comunale	6
Art. 4 - Albo pretorio	6
Art. 5 - Stemma e gonfalone	7

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I

Organi comunali

Art. 6 - Organi	8
Art. 7 – Consiglio comunale	8
Art. 8 - Competenze del Consiglio	8
Art. 9 – Le convocazioni del Consiglio	9
Art. 10 - Linee programmatiche di mandato del Consiglio	9
Art. 11 - Le Commissioni	10
Art. 12 - I Consiglieri comunali	10
Art. 13 - Diritti dei Consiglieri	10
Art. 14 - -Doveri, poteri e decadenza dei Consiglieri	11
Art. 15 - I Gruppi consiliari	11
Art. 16 - Le deliberazioni del Consiglio comunale	11
Art. 17 - La Giunta comunale	12
Art. 18 – Nomina e prerogative della Giunta	12
Art. 19 - Composizione della Giunta	12
Art. 20 – Funzionamento della Giunta	13
Art. 21 - Competenze della Giunta	13
Art. 22 – Il Sindaco	14
Art. 23 - Competenze del Sindaco	14
Art. 24 - Competenze in materia di vigilanza	15
Art. 25 - Competenze in materia di organizzazione	15
Art. 26 – Poteri di ordinanza del Sindaco	15
Art. 27 - Il Vicesindaco	16

Capo II

Organi burocratici ed uffici

Art. 28 - Organizzazione degli uffici e del personale	16
Art. 29 - Il Regolamento degli uffici e dei servizi	16
Art. 30 - I Responsabili degli uffici e dei servizi	16
Art. 31 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili dei servizi	18
Art. 32 - Nomina del Direttore generale	18
Art. 33 - Compiti del Direttore generale	18
Art. 34 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	18
Art. 35 - Il Segretario comunale	19
Art. 36 - Le funzioni del Segretario comunale	19
Art. 37 - Il Vice segretario	20

Capo III

Gestione dei servizi pubblici

Art. 38 - Servizi pubblici comunali	20
Art. 39 - Forme di gestione dei servizi pubblici	20
Art. 40 - Aziende speciali	21
Art. 41 - Struttura delle Aziende speciali	21
Art. 42 - Le Istituzioni	21
Art. 43 - Le Società per azioni o a Responsabilità limitata	22
Art. 44 - Accordi di programma	22
Art. 45 - Organizzazione sovracomunale	23
Art. 46 - Il Principio di cooperazione	23
Art. 47 - Le convenzioni	23
Art. 48 - Unione di Comuni	23

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49 - Rapporti con le associazioni	24
Art. 50 - Forme di partecipazione	24
Art. 51 - Partecipazione al procedimento amministrativo	24
Art. 52 - Istanze	25
Art. 53 - Petizioni	26
Art. 54 - Proposte	26
Art. 55 - Referendum consultivo	26
Art. 56 - Istituzione del Difensore civico	27
Art. 57 - Elezione del Difensore civico	28
Art. 58 - Incompatibilità	28
Art. 59 - Funzioni del Difensore civico	29

Art. 60 - Mezzi e prerogative a disposizione del Difensore civico	29
Art. 61 - Relazione annuale	29
Art. 62 - Indennità di funzione	30
Art. 63 - Diritto di accesso	30
Art. 64 - Diritto di informazione	30

TITOLO IV
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65 - Statuto	31
Art. 66 - Regolamenti	31
Art. 67 - Norme transitorie e finali	31

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di COLOGNO AL SERIO è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la comunità di Cologno al Serio nei rapporti con lo Stato, con la regione Lombardia, con la provincia di Bergamo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità europea ed internazionale, e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei loro programmi.
3. Il Comune rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nella organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
4. Il Comune promuove le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento; stimola la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce l'informazione, la partecipazione e la consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e nel rispetto delle leggi l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture e ai servizi da parte dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

Art. 2

FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Per quanto non espressamente tutelato da leggi e regolamenti il Comune provvede a tutelare anche gli interessi diffusi della popolazione e, in particolare, con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, si impegna a riconoscere il primato della centralità della persona in ogni fase della vita e il ruolo della famiglia.
3. Il Comune:
 - a) promuove l'educazione dei suoi cittadini, concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio, istituendo appositi servizi di sostegno; promuove e favorisce iniziative educative ed attività culturali compreso il recupero delle tradizioni presenti sul proprio territorio;
 - b) tutela il patrimonio culturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività; riserva particolare attenzione agli interventi tesi al recupero, conservazione e tutela del centro storico e dei relativi monumenti;
 - c) nel settore dei servizi di assistenza sociale assicura interventi di prevenzione e di tutela a favore di tutti i soggetti che versino in particolari situazioni di disagio sia con servizi gestiti direttamente sia attraverso le strutture esistenti nel territorio;

- d) nel settore della salute e della tutela ambientale concorre a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente e, nell'ambito delle sue competenze, a garantire il diritto alla salute adottando idonei strumenti di indirizzo per renderlo effettivo;
- e) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture; realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione; nell'ambito dei piani di protezione civile predispone idonee strutture di intervento;
- f) nel settore dello sviluppo economico coordina le attività produttive e commerciali, favorisce l'organizzazione dell'apparato distributivo, al fine di garantire la funzionalità e il servizio da rendere al consumatore; tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte ad incentivare le attività e a favorire l'associazionismo;
- g) valorizza e promuove le attività sportive e ricreative favorendo la più ampia partecipazione, agevola l'inserimento delle società sportive nella programmazione e gestione dei servizi per lo sport;
- h) promuove iniziative a tutela della sicurezza del cittadino;
- i) promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità alle direttive della Unione Europea, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi anche al fine di favorire una cultura di pace e cooperazione internazionale ed una reciproca integrazione razziale.

Art. 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17,53 e confina con i Comuni di Brignano Gera d'Adda, Ghisalba, Martinengo, Morengo, Spirano ed Ugnano. Comprende le ex frazioni di Castel Liteggio, Muratella o Muradella, Fornasette o Fornazette che con il censimento 1981 sono considerate case sparse e il capoluogo di Cologno al Serio.
2. Il Comune ha sede nel palazzo civico.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, di norma, nel palazzo comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede su decisione del Sindaco.

Art. 4

ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario o il Responsabile del servizio cura l'affissione degli atti di cui al 1^o comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "**COLOGNO AL SERIO**" e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 1156 in data 16.04.1976.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il decreto di cui al comma 1.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati se non espressamente autorizzati dalla Giunta comunale.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
5. La comunità di Cologno al Serio riconosce come Patrono Santa Maria Assunta che ricorre il 15 Agosto.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I

Organi comunali

Art. 6

ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Le rispettive funzioni sono regolate dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto.

Art. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. E' composto dal Sindaco e dai Consiglieri secondo le leggi vigenti. La composizione del Consiglio comunale e della Giunta comunale assicura, nel rispetto delle leggi vigenti e per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 8

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e Aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza

Art. 9

LE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 10

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL CONSIGLIO

1. Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il suo mandato amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio comunale, in occasione dello stato di attuazione della programmazione e dell'andamento degli equilibri di bilancio, provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 11

LE COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni.
2. Il regolamento del Consiglio comunale, con apposita previsione, disciplina le materie di competenza, la durata, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, e, per quanto possibile, nel rispetto della presenza di entrambi i sessi.
3. Delle Commissioni fanno parte senza diritto di voto i membri della Giunta competenti per materia.
4. Alle riunioni delle Commissioni può partecipare il Sindaco su sua richiesta.
5. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Le Commissioni sono tenute a sentire i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati quando questi ne facciano richiesta.
7. Ove si provveda ad istituire Commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo, la presidenza delle medesime viene attribuita ad un rappresentante delle minoranze consiliari.

Art. 12

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale indirizzate al Consiglio comunale devono essere assunte immediatamente nell'ordine temporale di presentazione al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surroga deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui i Consiglieri dimissionari siano più di uno, si procede alla surroga con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultanti dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora siano presentate contemporaneamente dimissioni della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco. Qualora durante il mandato amministrativo rimanga vacante un posto di Consigliere, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, il seggio viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 13

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale previsto dalla legge sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I Consiglieri comunali, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Il Consigliere è tenuto ad indicare un recapito nel territorio comunale.

Art. 14

DOVERI, POTERI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, termine che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale decide sulla decadenza a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, tenuto conto delle cause giustificative addotte dal Consigliere interessato.

Art. 15

I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, indicando il Capogruppo, e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o in attesa della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il numero minimo dei componenti di ciascun Gruppo consiliare è di due unità, fatto salvo il Gruppo composto da un solo Consigliere risultante dall'esito delle elezioni.
2. Il regolamento del funzionamento del Consiglio comunale prevede la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
3. I Gruppi consiliari, regolarmente costituiti, hanno diritto di convocare le proprie riunioni con semplice preavviso di tre giorni al Sindaco, presso la sede comunale ed in un locale debitamente predisposto. Il Sindaco e/o gli Assessori con analogo preavviso possono convocare la conferenza dei Capigruppo.

Art. 16

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco; in seconda convocazione delibera validamente con l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di decimali.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" il Sindaco o il Presidente della commissione dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito dal Vice segretario.
5. I verbali delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle Commissioni sono firmati dal Sindaco o dal Presidente della commissione e dal Segretario.

Art. 17

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali e dei progetti-programma approvati dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di governo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 18

NOMINE E PREROGATIVE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

Art. 19

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sei Assessori tra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il numero degli Assessori è stabilito, con decreto del Sindaco, nel limite massimo di cui al 1° comma con decreto del Sindaco.
3. Il Sindaco può nominare al massimo il 50% degli Assessori fra i cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, i quali parte-

cipano alle sedute del Consiglio comunale per la trattazione degli argomenti di loro competenza senza diritto di voto.

Art. 20

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
2. Nell'ambito delle deleghe ricevute dal Sindaco, gli Assessori operano in modo coordinato e collegiale.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
4. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico salvo diversa decisione della Giunta stessa; ad esse partecipa il Direttore generale se nominato.
5. Possono partecipare alle riunioni della Giunta, se invitati dal Sindaco, i Responsabili degli uffici e dei servizi, i Revisori dei conti, il Difensore civico, i consiglieri delegati dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed i professionisti esterni con specifici incarichi i quali dovranno allontanarsi al momento del voto.

Art. 21

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. In particolare la Giunta nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio comunale i regolamenti;
 - b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento anche attraverso la costituzione di Commissioni consultive;
 - d) determina le aliquote dei tributi già istituiti;
 - e) emette atti di indirizzo per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nel rispetto della legge e dei regolamenti esistenti in materia quando non siano predefiniti i criteri generali per la erogazione;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
 - g) dispone il trattamento economico spettante al Direttore generale;
 - h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni stragiudiziali;
 - i) individua il legale cui affidare l'incarico di promuovere o resistere in giudizio;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata concernenti il contratto dei dipendenti;
 - n) approva il P.E.G. su proposta del Direttore generale e/o del Responsabile del servizio economico finanziario;
 - o) adotta gli atti di programmazione triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale delle assunzioni.

Art. 22

IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta la comunità ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e d'amministrazione.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo d'amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
4. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
5. Il Sindaco quale componente del Consiglio, pur se eletto a suffragio universale e diretto, è Consigliere comunale a tutti gli effetti.
6. Al Sindaco spetta di provvedere sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri secondo le disposizioni regolamentari.
8. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
9. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza del Comune.
10. Il Sindaco può conferire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Il consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva nei confronti del Sindaco; potrà partecipare alle sedute di giunta relativamente alla trattazione dell'affare delegato senza diritto di voto, ma al solo fine di illustrare l'argomento delegato; nei confronti dei funzionari e /o responsabili di servizio non avrà nessun potere ulteriore rispetto a quello che hanno i consiglieri comunali in quanto tali; i provvedimenti di cui alla delega suddetta faranno capo e saranno sottoscritti dal Sindaco.

Art. 23

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale e legale dell'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta promovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - d) nomina il Segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo;
 - e) indice forme di consultazioni popolari e i Referendum consultivi, di cui convoca i comizi;
 - f) nomina previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore generale e gli impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

- g) presenta le proprie dimissioni che diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Tali dimissioni producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio comunale;
- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) può concludere accordi con i soggetti di cui alla precedente lettera al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- l) determina gli orari di apertura al pubblico degli esercizi comunali e commerciali;
- m) ha competenza e poteri di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali.

Art. 24

COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

- a) può acquisire direttamente presso tutti gli uffici ed i servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente o di cui l'Ente è partecipe tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale.

Art. 25

COMPETENZE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro venti giorni dalla ricezione delle richieste.
- b) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- d) esercita i poteri attribuitigli dalla legge nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare nei limiti previsti dalle leggi.
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 26

POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO

- 1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 2. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- 3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario.

Art. 27

IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine della maggiore età.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Capo II

Organi burocratici ed uffici

Art. 28

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal regolamento degli uffici e dei servizi e dal presente Statuto, determina, con apposito provvedimento della Giunta comunale, la propria dotazione organica nell'esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa, con il solo limite derivante dalle capacità di bilancio. L'organizzazione dei servizi, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, è improntata a criteri di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità, economicità e responsabilità, assumendo quale obiettivo l'efficacia e l'efficienza per conseguire i più elevati livelli di rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.

Art. 29

IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici ed in particolare stabilisce le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale e gli organi di governo.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi preposti secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in aree aggregate secondo criteri di omogeneità; le aree si articolano in servizi.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30

I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con provvedimento del Sindaco.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Gli atti di impegno sono assunti in via esclusiva, salvo i casi previsti dalla legge, dai Responsabili dei servizi in base alla propria competenza.
5. I Responsabili dei servizi sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

A tal fine ai Responsabili dei servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i Responsabili dei servizi in particolare:

- a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio.
- b) nominano, con proprio provvedimento, le commissioni giudicatrici delle prove selettive di cui sono presidenti, salvo quanto disposto dall'art. 36 – comma 6 – del presente Statuto;
- c) espletano le procedure di appalto dei lavori e di forniture dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
- d) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria;
- e) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
- f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
- g) assumono mutui che rientrano in programmi o progetti già preventivamente deliberati dagli organi competenti;
- h) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge od eventualmente conferita dal Sindaco;
- i) nominano i professionisti cui affidare gli incarichi di progettazione nel rispetto delle leggi vigenti;
- l) aggiudicano gli appalti dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture.

Sono di competenza dei Responsabili dei servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i Responsabili dei servizi nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

I Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 31

AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E LICENZE DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Ai Responsabili dei servizi, oltre ai compiti indicati al precedente articolo e nelle materie rientranti nei loro servizi, spettano:
 - a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di legge, di regolamenti e di atti o attuazioni di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Art. 32

NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 33

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi a gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, curando la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, la proposta di piano esecutivo di gestione.
2. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 34

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Sindaco, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può determinare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Sindaco, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 35

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionale dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 36

LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
2. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico e/o dell'ORECO nei casi previsti dalla legge.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario comunale roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento degli uffici e dei servizi o conferitagli dal Sindaco.
5. Al Segretario compete la sovrintendenza e il coordinamento dell'attività dei Responsabili dei servizi ove non sia stato nominato il Direttore generale.
6. Il Segretario comunale presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti relativi alle figure apicali dell'Ente.
7. Il Segretario comunale esercita funzioni di direzione nei confronti degli uffici dei Responsabili dei servizi.
8. Solleva contestazioni ed addebiti e propone provvedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei servizi con l'osservanza delle norme regolamentari e contrattuali.
9. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Responsabili dei servizi e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 37**IL VICE SEGRETARIO**

1. Il Comune può avere un Vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario. Esso deve essere in possesso di laurea ad indirizzo giuridico od economico.
2. L'attribuzione della qualifica, a condizione che il relativo posto sia previsto in dotazione organica, può essere attribuita a personale già in servizio in possesso degli anzidetti requisiti, previa deliberazione della Giunta comunale.
3. Il Vice segretario è individuato tra i Responsabili dei servizi appartenenti alla categoria D purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo III

Gestione dei servizi pubblici

Art. 38**SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune stesso, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 39**FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 40

AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
2. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 41

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo Statuto delle Aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle Aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle Aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso Aziende pubbliche o private o per incarichi ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità delle Aziende speciali ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o dei servizi. Il Consiglio comunale provvede altresì alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti.
6. Il Consiglio comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle Aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli Amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 42

LE ISTITUZIONI

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per

documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle Aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art. 43

LE SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto e l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a verificare tramite apposita relazione a cura di un componente dell'Ente che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 44

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 45**L'ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE**

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 46**IL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 47**LE CONVENZIONI**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale.

Art. 48**UNIONE DI COMUNI**

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 47 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune favorisce e valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative che perseguono, senza fini di lucro e sulla base del principio della adesione volontaria, finalità culturali, religiose, scientifiche, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, riconoscendo l'indispensabile utilità per l'accrescimento morale e civile della comunità tutta.
2. Il Comune istituisce un apposito albo delle associazioni operanti nel proprio territorio. L'albo è tenuto ed è aggiornato dall'ufficio competente del Comune, è pubblico e può essere in ogni momento consultato. L'iscrizione all'albo, così come la cancellazione, sono normate dallo specifico regolamento di cui al successivo comma 4°.
3. Il Comune inoltre favorisce la cooperazione ed il coordinamento tra le varie associazioni riconoscendo e valorizzando le consultazioni formatesi per affinità di obiettivi o su specifici progetti di lavoro.
4. Il Comune, sulla base dei criteri e delle modalità dell'apposito regolamento, partecipa, in relazione alle risorse di bilancio, al sostegno delle associazioni nel rispetto della loro piena autonomia.
5. Il Comune può affidare ad associazioni o consulte l'organizzazione di manifestazioni e iniziative, assegnando loro i fondi necessari, il cui bilancio preventivo e rendiconto di spesa deve essere approvato dal Responsabile del servizio

Art. 50

FORME DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa attraverso diverse forme di partecipazione.

Art. 51

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, giuridicamente rilevanti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti attinenti l'oggetto del procedimento.
7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro il termine stabilito dal regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, dandone comunicazione ai soggetti intervenuti nel procedimento.
8. Se il procedimento amministrativo riguarda più servizi l'istruttoria è rimessa alla conferenza dei Responsabili degli uffici interessati.
9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro il termine stabilito dal regolamento, le proprie valutazioni sull'istanza, sulla petizione e sulla proposta.
11. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
12. Il Responsabile del procedimento potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 52 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni ed i comitati possono presentare istanze al Sindaco rivolte ad ottenere chiarimenti ed informazioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario/Direttore generale o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento comunale il quale deve prevedere anche i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 53

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. Se il termine stabilito dal regolamento non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione, se di competenza del Consiglio comunale, all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 54

PROPOSTE

1. Il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data di presentazione della richiesta può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei Responsabili dei servizi interessati nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente per i provvedimenti del caso deve sentire i rappresentanti dei proponenti l'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.

Art. 55

REFERENDUM CONSULTIVO

1. I Referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su decisione del Consiglio comunale o su richiesta di almeno il 15% dei cittadini elettori. La raccolta delle firme, autenticate nelle forme previste dalla legge, deve avvenire nel termine di tre mesi dalla data di pronunciamento sull'ammissibilità del quesito referendario. Al fine della raccolta delle firme, l'Amministrazione comunale, d'intesa con i promotori, predispone misure idonee atte a consentire la raccolta delle firme stesse.
2. I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. La loro ammissione viene sottoposta al giudizio di una commissione così costituita:
 - il Sindaco nella sua qualità di Presidente
 - un Consigliere comunale di maggioranza
 - un Consigliere comunale di minoranza
 - il Difensore civico

- il Segretario del Comune

Partecipa senza diritto di voto un rappresentante del comitato promotore.

3. La commissione si esprime in merito all'ammissibilità entro sessanta giorni dalla data di presentazione e comunque prima di dar corso alla raccolta delle firme di adesione da parte del comitato promotore. Qualora la commissione dovesse ritenere la proposta inammissibile, dovrà darne comunicazione al comitato promotore. Contro l'inammissibilità è ammesso ricorso al Consiglio comunale entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio dovrà pronunciarsi entro trenta giorni successivi.
4. I Referendum decisi dal Consiglio comunale non sono soggetti all'esame di ammissibilità di cui al secondo comma del presente articolo.
5. La validità della consultazione si ha allorquando alla stessa abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto così come indicato al primo comma del presente articolo.
6. Le consultazioni referendarie si svolgono una sola volta l'anno, di norma nei mesi di aprile – maggio.
7. Non possono essere sottoposti a Referendum:
 - a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - d) atti e provvedimenti relativi all'applicazione di tasse, tributi e tariffe e i piani finanziari;
 - e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - f) revisione dello Statuto.
8. Non possono essere proposti Referendum consultivi, né possono essere ricevute relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i Referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
9. Il risultato della consultazione referendaria deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale che si esprime in merito ai risultati della stessa.
10. Per quanto non espressamente previsto, riguardante la regolamentazione delle consultazioni, le modalità di espletamento, ed i controlli, si rimanda ad apposito regolamento da approvarsi a cura del Consiglio comunale.

Art. 56

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. L'ufficio del Difensore civico può essere istituito e disciplinato anche in associazione con altri Enti, previa regolamentazione delle modalità di nomina ed attuative da parte degli Enti interessati.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza dei votanti, può deliberare di avvalersi del difensore civico di altri Enti.

Art. 57

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico è eletto con voto segreto del Consiglio comunale a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati computando anche il Sindaco. Nel caso che alla prima votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza dei tre quarti, dalla seconda votazione, che dovrà espletarsi nella seduta immediatamente successiva, sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati computando anche il Sindaco.
2. Ciascun candidato che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. Il difensore civico dura in carica tre anni, esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successore.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Difensore civico, il Consiglio comunale procede alla sua sostituzione entro 60 giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui sopra e lo stesso resta in carica per il periodo rimanente in cui lo sarebbe stato il predecessore.
5. Sono soggetti di incompatibilità alla nomina a Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) chiunque rivesta una carica pubblica elettiva (assessore compreso) o abbia rivestito tale carica nei tre anni precedenti;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituiscano l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.
6. Il Difensore deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche o equipollenti o aver ricoperto carica elettiva pubblica (assessore compreso) per almeno quattro anni o funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione per almeno cinque anni.
7. Il Difensore civico non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. Il Difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi e ripetute violazioni di legge. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il Difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità o la incompatibilità.
8. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Art. 58

INCOMPATIBILITÀ

1. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione.

Art. 59

FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale a richiesta di chiunque vi abbia interesse.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate
3. Esercita il controllo di legittimità nelle materie, nei modi e nelle forme previste dalla legge vigente.

Art. 60

MEZZI E PREROGATIVE A DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le Istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Tutti i Responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.
6. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
7. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o della Giunta secondo le competenze.

Art. 61

RELAZIONE ANNUALE

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Art. 62

INDENNITÀ DI CARICA

1. Al Difensore civico compete un'indennità di carica non superiore alla metà della indennità percepita dal Sindaco. La misura dell'indennità è stabilita con la stessa deliberazione di elezione.

Art. 63

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli od associati, e comunque a chiunque ne abbia interesse, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli che le disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire con motivata dichiarazione l'accesso ai documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1°, sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
4. Contro le determinazioni del Sindaco di differimento e limitazione dell'accesso sono attivabili le azioni previste dalla legge.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia di atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito.

Art. 64

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di altri strumenti di divulgazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti avente una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

Titolo IV

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65

LO STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità a norma delle prescrizioni contenute nella legge.

Art. 66

I REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare che esercita nell'ambito delle leggi generali dello Stato e secondo i principi e le disposizioni dello Statuto.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta.
3. I regolamenti sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi e diventano esecutivi dopo il controllo preventivo di legittimità, salvo i casi in cui gli stessi regolamenti non sono soggetti a controllo.

Art. 67

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune di Cologno al Serio.
2. Il Consiglio approva entro sei mesi i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.